

REGIONE PIEMONTE

LEGGE STATUTARIA 21 marzo 2013, n. 3

Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(GU n.21 del 25-5-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1

Modifica all'art. 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio regionale e' composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri».

Art. 2

Modifica all'art. 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Al comma 5 dell'art. 50 della legge regionale statutaria 1/2005 dopo le parole «sono nominati» sono aggiunte le seguenti «in numero non superiore a tre assessori».

Art. 3

Modifica all'art. 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 55 della l.r. statutaria 1/2005 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed e' composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente».

Art. 4

Entrata in vigore

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 102 della legge regionale statutaria 1/2005, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore con la decima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 marzo 2013

COTA

(Omissis)